

Detrazioni e Cessione Credito 2020

Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019

1. Premessa	2
2. Bonus 90%	5
3. Sistemi di monitoraggio	15
4. Sconto in fattura	16
5. Riqualificazione energetica	18
6. Eco Bonus (applicabile solo ai Condomini)	23
7. Comunicazione all'Enea	25
8. Ristrutturazione edilizia e sisma Bonus	27
9. Cumulabilità delle detrazioni	30
10. Chi può fruire della detrazione	32
11. Regole per la Cessione - Riqualificazione energetica -	34
12. Regole per la Cessione - Sisma Bonus -	41
13. Formalità per la pratica di Cessione del credito	46
14. Come si utilizza il credito ricevuto	49
15. Ri - cessione del credito	50
16. Ritenute su grandi appalti Legge 157 del 19/12/2019	51

(versione 26/01/2020)

1. Premessa

La legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 ha creato un nuovo incentivo:

- **Bonus facciate del 90%**

Ha inoltre prorogato tutti gli incentivi in essere, in particolare ha prorogato:

- **Riqualificazione energetica 50% e 65%**
- **Eco bonus 70% e 75%**
- **Ristrutturazione edilizia 50%**
- **Sisma bonus 80% e 85%**
- **Bonus verde 36%**

Ha modificato:

- **Sconto in fattura**

Tabella per interventi in Condomini

	Ristrutturazione Edilizia	Riqualificaz. energetica 50%	Riqualificaz. energetica 65%	Eco Bonus in Cond.ni	Sisma bonus in Cond.ni	Sisma + Eco Bonus	Bonus Facciate	Bonus Verde
Percentuale	50%	50%	65%	70-75%	50-75-85%	75-85%	90%	36%
Durata	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	5 anni	10 anni	10 anni	10 anni
Limite di spesa	€ 96.000	----	----	€ 40.000	€ 96.000	€ 136.000	No limiti	€ 5.000
Limite detraz.	----	Infissi-tende € 60.000	Cappotto termico. Pannelli solari € 60.000	----	----	----	----	----
Limite detraz.	----	Caldaie no termoreg. evoluta. Stufe pellet € 30.000	Caldaie si termoreg. evoluta € 30.000	----	----	----	----	----
Limite detraz. Riqualif. Glob.	----	----	€ 100.000	----	----	----	----	----
Limite detraz. Controlli da remoto	----	----	No limiti	----	----	----	----	----
Scade	31/12/20	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/20

Tabella per interventi in aree private

	Sisma bonus in case private	Bonus Mobili
Percentuale	50-70-80%	50%
Durata	5 anni	10 anni
Limite di spesa	€ 96.000	€ 10.000
Limite detrazione	----	----
Scade	31/12/2021	----
Varie	In presenza di lavori all'immobile	In presenza di lavori all'immobile Elettrodomestici A e A+

2. Bonus 90% Comma 219-223 Legge di Bilancio 2020

L'Agencia delle Entrate dice ... *“L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.*

*In particolare, si tratta delle **zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici**: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.*

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

Il comma 219 parla di facciate esterne

Comma 219. *Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento*

D.M. 02/04/1968, n. 1444

“Art. 2. Zone territoriali omogenee. *Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :*

A) *le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*

B) *le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;*

- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);*
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;*
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);*
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.*

Da quanto sopra riportato emerge come la detrazione del 90% a Roma, città densamente popolata, si possa applicare senza problemi a tutti i fabbricati all'interno del Grande raccordo anulare.

Andando fuori da questo cerchio va valutato se il fabbricato insiste in un territorio la cui superficie edificata sia superiore ad un ottavo.

Comma 221. *Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.*

Comma 222. *La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.*

Comma 223. *Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.*

<u>Lavori inclusi nel Bonus del 90%</u>	<u>Lavori esclusi dal Bonus del 90%</u>
Intonaci	Gronde e Pluviali
Balconi	Impianti di qualsiasi tipo
Fregi e ornamenti della facciata	Finestre

La Legge di Bilancio fa inoltre riferimento al fatto che se viene demolito più del 10% dell'intonaco si deve fare il cappotto termico.

Comma 220. *Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015*

Come si calcola il 10%?

Si prendere come riferimento il totale della superficie disperdente del condominio quindi nel calcolo e' compreso il tetto e le fondazioni, vedi comma 220

Se i lavori che contemporaneamente alla tinteggiatura interessano oltre il 10% dell'intonaco

Bisogna soddisfare i requisiti minimi di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica), quindi **bisogna fare un cappotto termico.**

Lavori che oltre la tinteggiatura riguardano contemporaneamente di risparmio energetico

Bisogna rispettare i requisiti dell'Allegato B del Decreto Ministero sviluppo economico del 11/03/2008, in termini di trasmittanza.

L'ENEA vigilerà sul rispetto dei punti precedenti.

Valori applicabili dal 14/03/2010 in tutti i tipi di edifici valori in **(W/m² K)**

Zona Climatica	Strutture opache verticali (muri)	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre e infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D = Roma	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

Il decreto del 26/06/2015 si applica quando in un fabbricato vengano eseguiti i seguenti interventi

- nuova costruzione o demolizione e ricostruzione
- ampliamento e sopraelevazione
- ristrutturazione (nel caso del bonus 90% scatta quando si ricostruisce più del 10% dell'intonaco)

Nuova costruzione è l'edificio il cui titolo abilitativo è stato richiesto dopo l'entrata in vigore del decreto.

L'ampliamento In tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni.

Ristrutturazione importante è l'intervento che interessa gli elementi dell'involucro edilizio, che delimitano un volume a temperatura controllata, superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio.

Ristrutturazione importante di **primo livello** interventi con incidenza superiore al 50% dell'involucro dell'edificio e il rifacimento obbligatorio dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento (**Rilevante per il caso di sconto in fattura**).

Ristrutturazione importante di **secondo livello** interventi con incidenza superiore al 25% dell'involucro dell'edificio e il facoltativo rifacimento dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento

Ristrutturazione ordinaria quando gli interventi sull'involucro, hanno un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio, in quanto riguarda una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In questi casi, i requisiti di prestazione energetica si applicano ai componenti edilizi e impianti oggetto di intervento.

La prestazione energetica

Corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale di energia primaria ed è la somma del fabbisogno di energia primario per alimentare gli impianti di:

Riscaldamento

Raffrescamento

Ventilazione

Produzione di acqua calda sanitaria

Nel settore non residenziale si ha riguardo anche ai seguenti impianti:

Illuminazione

Ascensori e scale mobili.

La prestazione energetica è definita attraverso alcuni indici di prestazione relativi all'involucro e a tutti i servizi energetici.

L'indice di prestazione globale si esprime in energia primaria non rinnovabile o totale ed è calcolato come la somma dei vari indici:

Gli indici prestazionali sono espressi in kWh/m² per tutte le destinazioni d'uso.

3. Sistemi di Monitoraggio degli edifici comma 118 legge di bilancio 2020

Comma 118. *“Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.”*

4. Sconto in fattura in luogo della detrazione

Requisiti comma 70 della legge di bilancio 2020

Riguarda solo gli interventi, decreto del 26/06/2015 che comportano una:

Ristrutturazione importante di primo livello interventi con incidenza superiore al 50% dell'involucro dell'edificio e il rifacimento obbligatorio dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento.

L'importo dei lavori deve essere almeno pari o superiore al 200.000 euro, il soggetto che ha diritto alla detrazione **può richiedere** un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest'ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di utilizzo delle detrazioni previsti (€ 250.000 all'art 1, comma 53 della legge 24/12/2007, n. 244).

Comma 70 legge di bilancio 2020

“70. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente: « 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.”

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»”.

5. Riqualificazione energetica e Eco Bonus

Si proroga al 31 dicembre 2021 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi di risparmio energetico.

La detrazione è stata ridotta dal 65% al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative:

- interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- schermature solari
- sostituzione della sola caldaie di riscaldamento con una a condensazione almeno di classe A

Non sono detraibili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.

Resta la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contemporanea installazione di

sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta la detrazione del 65% per impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Detrazione del 65% per l'acquisto e la posa in opera di micro - cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.

La detrazione è stata ridotta dal 65% al 50% per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Nella riqualificazione energetica il limite di spesa per ogni unità immobiliare **non** viene stabilito dalla legge come nella ristrutturazione edilizia, in quest'ultima infatti la legge stabilisce:

- **il limite massimo di spesa** è fisso di E 96.000
- **la detrazione massima** (nell'ipotesi di detrazione del 50%) è E 48.000 (50% di E 96.000)
- **l'aliquota è 50%**

Nella riqualificazione energetica invece accade il contrario la legge fissa il limite della detrazione massima (variabile a seconda del tipo di intervento) e l'aliquota, pertanto il limite di spesa massimo si calcola dividendo la detrazione ad esempio di E 30.000 per il rapporto tra aliquota e 100, pertanto in caso di aliquota del 65% la spesa massima sarà E 46.153,84 ($E 30.000 : 0,65$), quindi ho:

- **limite massimo di spesa** è variabile, nel caso suddetto è E 46.153,84
- **la detrazione massima** è variabile, nel caso suddetto è E 30.000
- **l'aliquota è 65%**

Detrazione 50% Riqualificazione energetica	Tetti massimi della detrazione su intero condominio
<p>Sostituzione impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347)</p> <p><u>Se non uniti a sistemi di termoregolazione evoluti</u></p>	<p>30.000 euro (50% di 60.000 euro)</p>
<p>Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili</p>	<p>30.000 euro (50% di 60.000 euro)</p>
<p>Finestre e schermature solari</p>	<p>60.000 euro (50% di € 120.000)</p>

Detrazione 65% Riqualificazione energetica	Tetti massimi della detrazione su intero condominio
Riqualificazione energetica globale (comma 344). Micro generatori con risparmio 20%	100.000 euro (65% di € 153.846,15), ci deve essere un risparmio del 20%
Interventi sull'involucro di edifici esistenti , riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)	60.000 euro (65% di € 92.307,69)
Installazione di pannelli solari per la produ- zione di acqua calda (comma 346)	60.000 euro (65% di € 92.307,69)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347), <u>In unione con sistemi di termoregolazione evoluti</u>	30.000 euro (65% di € 46.153,84)

6. Eco-bonus (applicabile solo per lavori condominiali)

Detrazione dal 70% al 75% fino al 31/12/2021 in 10 rate annuali

E' relativo solo ai Condomini e non ai singoli appartamenti è una novità che prevede percentuali di detrazione del 70% o 75% per interventi eseguiti entro il 31/12/2021.

1. 70% Gli interventi che riguardano l'involucro dell'edificio (parti comuni condominiali). Tali interventi devono avere un'incidenza superiore al **25% della superficie disperdente**. Tali interventi sono agevolabili per il 70% su un importo massimo per ogni unità immobiliare di E 40.000.

Tale requisito va asseverato da un tecnico.

2. 75% Gli interventi che migliorano la prestazione energetica dell'edificio invernale ed estiva sono agevolabili per il 75% se con il miglioramento **si consegue la "qualità media"** di cui al DM del 26/06/2015.

Tale miglioramento deve essere attestato da un tecnico con l'APE.

Tale requisito va asseverato da un tecnico.

Detrazione 70% Eco Bonus	Tetto massimo di spesa per ogni appartamento
70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio	Tetto massimo di spesa E 40.000 per ogni appartamento - 70% di E 40.000 se l'intervento riguarda almeno il 25% della superficie dell'involucro

Detrazione 75% Eco Bonus	Tetto massimo di spesa per ogni appartamento
75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni che migliorano la prestazione energetica e che conseguono almeno la qualità media indicata (decreto del Ministero sviluppo economico del 26 giugno 2015).	Tetto massimo di spesa E 40.000 per ogni appartamento - 75% di E 40.000 se con l'intervento si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015

7. Comunicazione all'Enea

Entro 90 giorni dalla fine dell'intervento (di riqualificazione energetica agevolabile al 60-70-75%), l'Amministratore o un tecnico delegato dovrà inviare all'Enea una comunicazione, in mancanza della quale si perde il diritto alla detrazione.

La stessa comunicazione **va fatta anche per gli interventi di riqualificazione agevolabili al 50%** (infissi, stufe a pellet, sostituzione caldaie non accompagnate con sistemi evoluti di termoregolazione). Tale comunicazione è necessaria per consentire all'Enea il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili. **La mancata comunicazione non fa perdere il diritto alla detrazione (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).**

Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019

“In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.”

(Legge bilancio n. 205/2017) 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze,

8. Ristrutturazione edilizia e Sisma Bonus

Si proroga al 31 dicembre 2021 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie.

Restano inalterate fino al 31/12/2021 le altre detrazioni in tema di SISMA BONUS, quelle già stabilite dalla legge di bilancio 232 del 11/12/2016 ossia:

Interventi in case private

Le aliquote sono le seguenti:

- **70%** se con gli interventi si ottiene la riduzione di **una classe di rischio**, del rischio sismico, fino ad un tetto **massimo di E 96.000**.
- **80%** se con gli interventi si ottiene la riduzione di **due classi di rischio**

Interventi in Condomini

Se con gli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico:

- **75%** se con gli interventi si ottiene la riduzione di **una classe di rischio**, del rischio sismico, fino ad un tetto **massimo di E 96.000.**
- **85%** se con gli interventi si ottiene la riduzione di **due classi di rischio**

La detrazione deve essere esercitata in 5 rate annuali

Rientrano tra gli importi detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica dell'immobile.

Tabella riassuntiva Interventi per ristrutturazione edilizia e SISMA BONUS

Valida fino al 31/12/2021	Aliquota 50%	Aliquota 70% case private	Aliquota 80% case private	Aliquota 75% condomini	Aliquota 85% condomini
Case Private Limite spesa E 96.000 in 5 anni	-----	Migliora di 1 classe di rischio sismico	Migliora di 2 classi di rischio sismico	-----	-----
Condomini Limite spesa E 96.000 in 5 anni	-----	-----	-----	Migliora di 1 classe di rischio sismico	Migliora di 2 classi di rischio sismico
Case private Limite spesa E 96.000 in 10 anni	Solo utenzione straordinaria	-----	-----	-----	-----
Condomini Limite spesa E 96.000 in 10 anni	Manut.ne ordinaria, straordinaria, risanam. conservativo, ristruttur. edilizia	-----	-----	-----	-----

9. Cumulabilità delle detrazioni

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** spetta la **detrazione dell'80%**, se con gli interventi si guadagna una classe di rischio sismico, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, in tal caso il **massimale della spesa passa da E 96.000 ad E 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari**.

La predetta detrazione dell'80% (o 85%) è ripartita in **dieci quote annuali** di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Tabella riassuntiva Interventi in cumulo ECOBONUS e SISMA BONUS

Sisma bonus + Eco bonus	Aliquota 80%	Aliquota 85%
Condomini	Se si migliora di 1	Se si migliora di 2
Limite spesa E 136.000 in 10 anni	classe di rischio	classi di rischio
Valida fino al 31/12/2021	sismico	sismico

10. Chi può e chi non può fruire della detrazione:

Possono fruire della detrazione:

- **Imprese individuali e società** solo se l'immobile è strumentale (no per imprese costruttrici che vendono)
- **Persone fisiche**, compresi artigiani e professionisti, tra questi:
 - **proprietari**
 - **inquilini** in tal caso la detrazione spetta all'inquilino o al comodatario anche se cessa il contratto di locazione o comodato, non si applica lo stesso principio quindi della vendita.
 - **chi detiene l'immobile in comodato** (anche dopo il rilascio dell'immobile)
 - **familiari conviventi entro il terzo grado e affini conviventi entro il secondo grado**
 - **conviventi more uxorio** con il possessore o detentore dell'immobile che sostengono le spese
 - **erede** che detiene l'immobile dopo la morte del titolare della detrazione
 - **all'acquirente in caso di acquisto con leasing** la detrazione va calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non si fa quindi riferimento ai canoni di leasing addebitati nell'anno.
 - **le imprese che svolgono il lavoro o ad altri** soggetti privati, in caso di cessione del credito

In caso di vendita la detrazione segue l'immobile, salvo diverso accordo da inserire nell'atto (è richiesta la forma scritta nell'atto)

Non possono fruire della detrazione:

- **le imprese che costruiscono immobili** (Risoluzione AE 303/E del 15/07/2008 o li posseggono come bene merce, alla cui vendita o locazione è diretta l'attività dell'azienda, (Risoluzione AE 340/E del 01/08/2008).
Possono detrarre solo se i lavori vengono eseguiti sugli immobili che usano per la loro attività
- **gli immobili di nuova costruzione** o in caso di ampliamento non si può usufruire della detrazione per la parte costruita in ampliamento rispetto alla vecchia costruzione.

11. Regole per la cessione del credito - Riqualficazione energetica -

Riqualficazione energetica

La legge del 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 1 2-sexies. **“Per gli interventi di cui al comma 2-quater, (2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualficazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”**

Provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 165110/2017 del 28/08/2017

Il credito può essere interamente ceduto solo se la parte che resta a carico viene interamente pagata nell'anno.

Se la parte che resta a carico non viene interamente pagata nell'anno, ma ad esempio ne viene pagato solo il 40%, anche la cessione sarà del 40% per quell'anno.

Il restante 60% di cessione verrà effettuata nell'anno successivo sempre che in questo anno verrà saldato il restante 60% della parte che resta a carico.

Esempio: Intervento di Ecobonus per € 100.000 eseguito nel 2020 con una detrazione del 70%

Caso 1 Importo che resta a carico dei Condomini € 30.000 importo è interamente pagato nel 2020

Il credito può essere interamente ceduto nel 2021 all'impresa per € 70.000.

Caso 2 Importo che resta a carico dei Condomini di € 30.000 è pagato nel 2020 per € 12.000 (40% di 30.000)

Il credito che può essere ceduto nel 2021 all'impresa è di € 28.000 (40% di € 70.000)

Il saldo della quota dei Condomini di € 18.000 (€ 30.000-12.000) pari al 60%, viene pagato nel 2021

Il credito che può essere ceduto nel 2021 all'impresa è di € 42.000 (60% di € 70.000)

Possono cedere il credito:

Incapienti anno 2016 e 2017

Anno 2016 La legge di bilancio per l'anno 2016 e il Provvedimento del 22/03/2016 hanno stabilito che **gli incapienti possano cedere il credito** loro spettante per i lavori di riqualificazione energetica per i quali spetta una detrazione **del 65%** delle spese.

Anno 2017 I soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, (**Incapienti pensionati** fino a E 7.500) e all'articolo 13, comma 1, lettera a), (**Incapienti dipendenti** fino a E 8.000) e comma 5, lettera a), (Incapienti per redditi diversi) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater,** del citato articolo 14

del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (interventi al 65-70-75% su parti comuni), in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;

Capienti anno 2017

I **soggetti beneficiari della detrazione** di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 (interventi al 70-75% su parti comuni) diversi da quelli indicati al comma 2-ter (incapienti per interventi al 65%), in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, **possono optare per la cessione del corrispondente credito in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente** lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la **qualità media** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Art. 14 comma 2-quater 232 del 2017

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Capienti e Incapienti anno 2018

La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali), ma anche per lavori di riqualificazione energetica del singolo appartamento lavori al 65%

(Finanziaria 205-2017) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

Tabella riassuntiva per cessione del credito in Riqualficazione energetica

Fattispecie	Incapienti Anno 2016	Capianti Anno 2016	Incapienti Anno 2017	Capianti Anno 2017	Capianti e Incapienti Anno 2018
Detrazione 65%	SI cessione	<u>NO cessione</u>	SI cessione	<u>NO cessione</u>	SI cessione
Detrazione 70%	Non Esisteva	<u>NO cessione</u>	SI cessione	SI cessione	SI cessione
Detrazione 75%	Non Esisteva	<u>NO cessione</u>	SI cessione	SI cessione	SI cessione
Cessione a Fornitori	SI cessione	<u>NO cessione</u>	SI cessione	SI cessione	SI cessione
Altri soggetti privati (Direttore Lavori ecc.)	SI cessione	<u>NO cessione</u>	SI cessione	SI cessione	SI cessione
Istituti di credito	SI cessione	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>

E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Regole per la Cessione del credito - Sisma Bonus -

La cessione per sisma bonus è stata prevista dalla L. 232/2016

1-quater Per tali (sisma bonus) interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono **optare per la cessione** del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. **Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.** Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Quale credito si può cedere

Le percentuali di detrazione, che vanno divise in 5 rate annuali di pari importo, sono quelle di seguito descritte:

1.75% delle spese per i lavori SISMA BONUS su parti COMUNI, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 che comportino un miglioramento di una classe di rischio sismico.

2.85% delle spese per i lavori SISMA BONUS su parti COMUNI, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 che comportino un miglioramento di due classi di rischio sismico.

“Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.”

Quale credito NON si può cedere

La cessione non si può applicare sui lavori di seguito riportati che comportino detrazioni di:

- 1.50% per i lavori di ristrutturazione edilizia** sia condominiali che privati
- 2.70% per i lavori SISMA BONUS su immobili privati** sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 che comportino un miglioramento di una classe di rischio sismico.
- 3.80% delle spese per i lavori SISMA BONUS su immobili privati**, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 che comportino un miglioramento di due classi di rischio sismico.

Può cedere quindi la sua quota totale o solo quella maturata nell'anno.

Le regole per la cessione sono le medesime già descritte per la cessione in caso di lavori di riqualificazione energetica per i soggetti capienti, è cioè esclusa la cessione a istituti di credito.

Tabella per cessione credito in caso di Sisma Bonus

Fattispecie	Cipienti Anno 2017	Cipienti Anno 2018
Detrazione 50%	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>
Detrazione 70% Lavori in case private	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>
Detrazione 80% Lavori in case private	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>
Detrazione 75% Lavori in condomini	SI cessione	SI cessione
Detrazione 85% Lavori in condomini	SI cessione	SI cessione
Cessione a Fornitori	SI cessione	SI cessione
Altri soggetti privati (Direttore Lavori ecc.)	SI cessione	SI cessione
Istituti di credito	<u>NO cessione</u>	<u>NO cessione</u>

13. Formalità per avviare la pratica di cessione del credito

Le formalità da rispettare per la pratica di cessione in caso di interventi di Riqualficazione che per Sisma Bonus sono identiche.

La cessione deve avere forma scritta, altrimenti non se ne può avere la prova, può quindi:

- **Essere scritta nella delibera** condominiale che approva i lavori
- **Il condomino che cede il credito**, se non ha fatto verbalizzare la volontà di cedere il credito nel libro dei verbali, **deve comunicare** in forma scritta all'amministratore del condominio, **entro il 31 dicembre** del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, deve indicare anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre ai propri dati.
- **Il cessionario deve accettare** la cessione in forma scritta.

L'amministratore deve effettuare le seguenti operazioni

- **Comunica all'Agenzia delle Entrate** i dati del cedente e del cessionario, e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. **In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.**
- **Consegna al condomino la certificazione** delle spese a lui imputabili, e vi indica il **protocollo telematico** della comunicazione all'Agenzia.
- **Nei "condomini minimi" (art. 1129 c.c. comma 1 quando i condomini non sono più di otto)** che non hanno l'obbligo di nominare l'amministratore, le incombenze previste dall'amministratore devono essere svolte da un condomino.

L'Agenzia delle Entrate deve effettuare le seguenti operazioni

- Deve rendere visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”.
- Deve informare il cedente dell'accettazione del credito da parte del cessionario rendendole visibili nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Il Cessionario deve effettuare le seguenti operazioni

- **Deve accettare la cessione** agendo nel proprio cassetto fiscale.
- **Se il cessionario cede**, a sua volta, il credito ricevuto, **deve darne comunicazione** all'Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

14. Come si utilizza il credito ricevuto

- **Il credito d'imposta** attribuito al cessionario, **va ripartito in dieci quote** annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
- Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato.
- **La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi**, ma non può essere richiesta a rimborso.

15. Ri - Cessione del credito

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito.

La RI-CESSIONE può avvenire solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

16. Ritenute su grandi appalti

Il Decreto 124 del 26/10/2019 convertito in Legge 157 del 19/12/2019, stabilisce che i sostituiti di imposta che appaltano lavori per un importo annuo superiore ad E 200.000, per appalti a prevalente utilizzo di manodopera devono chiedere all'impresa appaltatrice copia:

- **F24 con cui hanno versato le ritenute trattenute ai dipendenti impiegati per quel periodo e in quell'appalto** le imprese devono versare un F24 per ogni appalto superiore ad E 200.000
- **Di un documento contenente:**
 - elenco dei dipendenti impiegati in quel cantiere,
 - delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente,
 - ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
 - dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso la ditta appaltatrice non fornisca la prova del pagamento delle ritenute o questo risulti insufficiente, il committente deve:

- **Sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria**
 - sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio
 - sino a concorrenza delle ritenute non versate
- **Dare comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate** territorialmente competente nei confronti della ditta.
- **Pagare la sanzione irrogata all'impresa appaltatrice** o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, è esclusa la possibilità di compensazione.

Tale obbligo non opera, quando l'Agenzia delle Entrate fornisca una certificazione da cui si evinca che l'impresa appaltatrice possiede i seguenti requisiti:

- **risultino in attività da almeno tre anni**
- **siano in regola con gli obblighi dichiarativi**
- **abbiano eseguito** nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate **nell'ultimo triennio** complessivi **versamenti** registrati nel conto fiscale per un importo **non inferiore al 10% dei ricavi**
- **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Non si applica ai Condomini è necessario che l'impresa appaltatrice faccia nel Condominio un lavoro a prevalente utilizzo di manodopera e utilizzi i beni strumentali del Condominio, il quale non può essere proprietario di beni strumentali che invece appartengono ai singoli condomini.

Decreto 124 del 26/10/2019

1. *In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d) , e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è*

effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al

medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione,

la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma. 8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.